

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 gennaio 2018. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato alle infrastrutture e ai trasporti, Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 12.05.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento di approvazione delle linee guida concernenti le modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture.

Atto n. 493.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo.

Raffaella MARIANI (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, lo schema di decreto ministeriale che, in attuazione dell'articolo 111 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal decreto legislativo n. 56 del 2017), reca le linee guida concernenti le modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture.

La citata disposizione, al comma 1, prevede infatti che con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la Conferenza unificata, sono approvate le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori

effettua la propria attività (di cui all'articolo 101, comma 3, del codice) in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità. Il comma 2 del citato articolo 111 prevede, inoltre, che con il medesimo decreto siano, altresì, approvate le linee guida che individuano compiutamente le modalità di effettuazione dell'attività di controllo affidate al direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture, secondo criteri di trasparenza e semplificazione.

Segnala che, come specificato nella relazione illustrativa, con lo schema in esame non sono state invece disciplinate le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale da parte del direttore dell'esecuzione (di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 111), non essendo addivenuti in sede di Conferenza Unificata ad una definizione compiuta della predetta disciplina.

Ricorda che, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 111, l'ANAC ha elaborato due proposte di linee guida e le ha sottoposte a consultazione pubblica preliminare. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha quindi proceduto (come sottolineato dalla relazione illustrativa) all'acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato (che ha reso il parere n. 2282/2016 del 3 novembre 2016, allegato allo schema in esame). In considerazione delle osservazioni formulate nel predetto parere, l'ANAC ha formulato la proposta definitiva delle linee guida in data 15 dicembre 2016. Successivamente, a seguito delle modifiche apportate al codice dal decreto legislativo n. 56 del 2017, lo schema di decreto di approvazione delle citate linee guida è stato ulteriormente integrato ed è stato ritrasmesso dall'ANAC in data 15 settembre 2017. Su tale testo è stato acquisito, in data 6 dicembre 2017, il parere della Conferenza Unificata, allegato allo schema in esame.

Ciò premesso, passa a dare conto dei contenuti dello schema, composto da 32

articoli, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una sua dettagliata disamina.

Il Titolo I (« Disposizioni generali ») contiene un unico articolo, l'articolo 1, che fornisce la definizione di alcuni termini utilizzati nello schema di decreto, chiedendo, in particolare, in accoglimento delle osservazioni formulate sul punto dal Consiglio di Stato nel citato parere, il significato delle « disposizioni di servizio » (comma 1, lettera *c*) rivolte dal Responsabile unico del procedimento (RUP) al direttore dei lavori e al direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture, nonché degli « ordini di servizio » (comma 1, lettera *d*) impartiti dal direttore dei lavori, dal direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture o dal RUP all'esecutore. Altra rilevante definizione è quella di « programma di esecuzione dei lavori » che indica il documento che l'esecutore, nel rispetto delle obbligazioni contrattuali, deve presentare prima dell'inizio dei lavori, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Il Titolo II, che contiene gli articoli da 2 a 17, reca la disciplina del direttore dei lavori. L'articolo 2 contiene disposizioni finalizzate ad evitare situazioni di incompatibilità, in ossequio alla disciplina in materia di conflitto di interessi prevista, in via generale, dall'articolo 42 del codice e valida anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici. Nello specifico, l'articolo in esame: vieta al direttore dei lavori, dal momento dell'aggiudicazione e fino all'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, di accettare nuovi incarichi professionali dall'esecutore; obbliga il direttore dei lavori, una volta conosciuta l'identità dell'aggiudicatario, a segnalare l'esistenza alla stazione appaltante di rapporti intercorrenti

con l'aggiudicatario stesso, per la valutazione discrezionale dell'incidenza di detti rapporti sull'incarico da svolgere.

L'articolo 3 contiene importanti precisazioni circa i rapporti del direttore dei lavori con il RUP, l'esecutore e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, se soggetto diverso dal direttore dei lavori nominato. In particolare, l'articolo in esame chiarisce che il direttore dei lavori riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni (comma 1). Fermo restando il rispetto di tali disposizioni di servizio, il direttore dei lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento (comma 2). Il comma 3 invece affida al RUP, nell'ambito delle proprie competenze, il compito di assicurare l'unitarietà degli atti e dei comportamenti dell'amministrazione e del direttore dei lavori nei confronti dell'esecutore. Il comma 4 disciplina il caso in cui l'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori sia stato affidato a un soggetto diverso dal direttore dei lavori nominato. In tal caso, il predetto coordinatore assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia, ancorché rapportandosi con il direttore dei lavori. Il coordinamento tra questi due soggetti è assicurato dal RUP, in attuazione di quanto previsto dal testo unico sulla sicurezza (decreto legislativo n. 81 del 2008). L'articolo 4 contiene disposizioni circa gli strumenti per l'esercizio, da parte del direttore dei lavori, dell'attività di direzione e controllo. In particolare sono considerati i seguenti strumenti: il giornale dei lavori, in cui devono essere annotati con sintetiche motivazioni, gli ordini di servizio impartiti dal direttore

dei lavori all'esecutore e comunicati al RUP (comma 1); il cronoprogramma (allegato al progetto esecutivo), sulla base del quale il direttore controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori in esso indicati e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori (comma 2); il processo verbale di accertamento di fatti o di esperimento di prove e le relazioni per il RUP, che devono essere redatti dal direttore dei lavori (comma 4).

Lo stesso articolo disciplina (al comma 3) i casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori, stabilendo che (nel tempo strettamente necessario a consentire alle stazioni appaltanti di dotarsi dei mezzi necessari per una completa digitalizzazione) gli ordini di servizio devono comunque avere forma scritta e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza.

L'articolo 5 reca disposizioni in tema di coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori. Nello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori, i direttori operativi e gli ispettori di cantiere, ove nominati, collaborano con il direttore dei lavori, il quale individua, anche di volta in volta, le attività da delegare agli stessi, coordinandone l'attività.

L'articolo 6 reca la disciplina dei compiti e delle funzioni del direttore dei lavori in ordine alle attività di attestazione dello stato dei luoghi. In base al comma 1, l'attestazione deve essere fornita dal direttore dei lavori al RUP: prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente; ed eventualmente, su richiesta del RUP, anche prima della sottoscrizione del contratto.

Tale attestazione deve avvenire in merito: all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.

Il comma 2 disciplina i casi in cui l'attestazione è rilasciata dal RUP, vale a dire quando il procedimento di affidamento dell'incarico di direttore dei lavori, ancorché abbia avuto inizio, non sia potuto addivenire a conclusione per cause impreviste e imprevedibili.

L'articolo 7 è dedicato alla disciplina della consegna dei lavori, prodromica rispetto all'effettivo inizio dei lavori. A tale proposito, la relazione illustrativa sottolinea che l'articolo in esame riproduce in gran parte le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, in particolare quelle dettate dall'articolo 153, in accoglimento delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel citato parere.

Nel dettaglio, l'articolo in esame: conferma il termine di 45 giorni per la consegna dei lavori (comma 1); conferma la disciplina delle operazioni di consegna dei lavori (comma 2), con l'unica differenza consistente in una integrazione volta a precisare che la comunicazione con cui il direttore dei lavori convoca l'esecutore per la consegna deve avvenire « con un congruo preavviso »; disciplina (al comma 3) il caso in cui l'esecutore non si presenti nel giorno fissato dal direttore dei lavori, precisando che tale disciplina opera solamente qualora la mancata presenza dell'esecutore non sia dovuta ad un « giustificato motivo »; disciplina le ipotesi di consegna in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante e di sospensione della consegna da parte della stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore (commi 4, 5 e 6), prevedendo che in tali casi il RUP ha l'obbligo di informare l'ANAC (comma 7); conferma la responsabilità in capo al direttore dei lavori della corrispondenza tra verbale di consegna ed effettivo stato dei luoghi, nonché i contenuti del processo verbale di consegna, redatto in contraddittorio con l'esecutore (comma 8); disciplina il caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili; disciplina il caso in cui siano riscontrate differenze tra le condizioni locali e il progetto esecutivo (comma 10); introduce una

disposizione in base alla quale, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile nei confronti della stazione appaltante del direttore dei lavori per il caso di ritardo nella consegna per fatto o colpa del medesimo, tale ritardo è valutabile dalla stazione appaltante ai fini della *performance*, ove si tratti di personale interno alla stessa; in caso di affidamento dell'incarico a soggetto esterno, all'atto del conferimento sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso per la ritardata consegna (comma 11); riproduce il testo dell'intero articolo 157 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, che disciplina gli importi riconosciuti a favore dell'esecutore in caso di ritardata consegna dei lavori (comma 12); disciplina l'ipotesi di consegna d'urgenza, introducendo una norma che stabilisce che il verbale di consegna deve indicare, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisorie (comma 13, primo periodo); disciplina i casi in cui il direttore può provvedere alla consegna parziale; disciplina l'ipotesi di subentro di un esecutore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto (comma 14).

Gli articoli da 8 a 14 sono dedicati alle funzioni e ai compiti del direttore dei lavori in fase di esecuzione.

In particolare, l'articolo 8 disciplina le attività di controllo del direttore dei lavori in relazione alla accettazione dei materiali. Al riguardo, l'articolo in esame chiarisce che il direttore dei lavori provvede all'accettazione dei materiali, verificando che i materiali, i prodotti e i sistemi da porre in opera corrispondano alle prescrizioni prestazionali contenute nel progetto allegato al contratto e, in particolare, a quelle del capitolato speciale d'appalto, nonché ai contenuti dell'offerta, accertandone altresì la conformità, ove applicabile, a quanto disposto dalle pertinenti norme nazionali ed europee (comma 1). Si precisa, inoltre, che il direttore dei lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue altresì, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee e dal capitolato speciale

d'appalto (comma 2). Viene, quindi, previsto che il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, stabilendo le modalità e gli obblighi dell'esecutore (comma 3). Viene altresì disciplinata l'accettazione definitiva e chiarito che non rileva l'impiego, da parte dell'esecutore, e per sua iniziativa, di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o l'esecuzione di una lavorazione più accurata. Il comma 5 consente al direttore dei lavori o all'organo di collaudo di disporre prove o analisi ulteriori finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, sulla base di adeguata motivazione, con spese a carico dell'esecutore.

Disposizioni che paiono integrative rispetto a quelle previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 sono poi contenute nei commi 4, 6-8, che prevedono che: i materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze (comma 5); il direttore dei lavori può delegare le attività di controllo dei materiali alle altre figure che compongono l'ufficio di direzione lavori (comma 6); i materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificare le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera (comma 7); il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'es-

cutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere (comma 8).

L'articolo 9, nell'ambito delle attività di verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore, individua i compiti che il direttore dei lavori – con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati – è tenuto a eseguire con riferimento ai lavori affidati in subappalto (comma 1). In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore, il direttore dei lavori coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica di cui all'articolo 89, comma 9, del Codice, circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria (comma 2).

Mentre, al comma 3, sono specificate ulteriori attività di controllo affidate al direttore dei lavori, il comma 4 prevede, nei casi in cui svolga l'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che il direttore dei lavori effettui le segnalazioni per eventuali inosservanze dell'impresa (di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) anche ai fini della comunicazione di tali provvedimenti all'ANAC. Il comma 5 dispone inoltre che il direttore dei lavori pone in atto tutti i controlli individuati dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione, con riferimento alle specifiche attività di verifica da attuarsi durante la fase esecutiva dell'opera.

L'articolo 10 disciplina i compiti e i poteri attribuiti al direttore dei lavori nell'ambito delle attività di valutazione di eventuali modifiche, variazioni e varianti contrattuali. Si tratta di una norma che integra le disposizioni dell'articolo 106 del codice che, nel disciplinare la modifica dei contratti durante il periodo di efficacia, prevede che le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP

dipende e individua i casi nei quali i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento.

Nel dettaglio, il comma 1 dell'articolo in esame prevede che il direttore dei lavori è tenuto a fornire al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui al citato articolo 106 del codice (cioè delle condizioni in presenza delle quali i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento). Lo stesso comma precisa che il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della non imputabilità alla stazione appaltante, della non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione. Il comma 2 invece stabilisce che il direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione che invia al RUP medesimo. Il successivo comma 3 disciplina il caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei lavori, stabilendo che quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore stesso.

Il comma 4 fornisce indicazioni integrative ai fini dell'applicazione della disciplina del c.d. quinto d'obbligo, prevista dal comma 12 dell'articolo 106 del codice, tra cui i criteri per la determinazione del quinto. Ricordo a tale proposito che il comma 12 dell'articolo 106 del codice prevede che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il comma 5 disciplina le modalità di formazione dei nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, stabilendo che tali nuovi prezzi siano valutati: desumendoli dai prezziari di cui all'articolo 23, comma 16 del codice, ove esistenti; ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

In base al comma 6, se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati. Il comma 7 stabilisce che il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP. Il comma 8 disciplina la valutazione, da parte del direttore dei lavori, di variazioni migliorative e che comportino una riduzione dell'importo dei lavori proposte dall'esecutore. Sono altresì individuate le modifiche che possono formare oggetto delle citate proposte.

L'articolo 11 affronta il tema delle contestazioni e riserve, disciplinando i diversi casi e, per ognuno di questi, le fasi procedurali da seguire.

In particolare, le disposizioni dell'articolo in esame: prevedono che il direttore dei lavori comunica al RUP eventuali contestazioni dell'esecutore su aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dei lavori, attivando così una procedura, in contraddittorio, per la soluzione della controversia (comma 1); dispongono che l'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili (comma 2); disciplinano

i casi in cui l'esecutore firma il registro di contabilità con riserva o non lo firmi affatto (commi 3 e 4); disciplinano l'iscrizione, la formulazione e la quantificazione delle riserve (comma 5).

L'articolo 12 reca la disciplina delle funzioni del direttore dei lavori in caso di sospensione dei lavori, prevedendo che quest'ultimo disponga visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e che dia le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori (comma 1). Inoltre: vengono dettati i criteri per la quantificazione del risarcimento dovuto all'esecutore in caso di sospensioni dei lavori disposte per cause diverse da quelle contemplate nei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del codice (comma 2); viene stabilito il criterio per il differimento dei termini determinato dalla sospensione parziale dei lavori (comma 3); viene disciplinata la ripresa dei lavori (comma 4); vengono disciplinate le modalità di iscrizione, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, delle contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni (comma 5); viene introdotta una norma volta a disporre che il direttore dei lavori è responsabile nei confronti della stazione appaltante di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non contemplate all'articolo 107 del codice (comma 6).

L'articolo 13 disciplina l'eventualità in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà. In particolare l'articolo in esame: individua quale compito del direttore dei lavori quello di redigere una relazione descrittiva del fatto e delle presumibili cause di adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose, provvedendo ad indicare gli oneri e le misure che restano a carico dell'esecutore (comma 1); disciplina il caso di danni causati da forza maggiore,

unica eventualità in cui l'esecutore può avere diritto al risarcimento (comma 2).

L'articolo 14 disciplina le attività del direttore al termine dei lavori, prevedendo, in particolare, che lo stesso: curi l'aggiornamento del piano di manutenzione (comma 1); a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettui i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elaborando tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori, che deve essere poi inviato al RUP (comma 2); in ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, provveda a redigere in contraddittorio con l'esecutore il verbale di constatazione sullo stato dei lavori (comma 2); accerti che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (comma 4); rilasci, nei casi previsti dal codice, il certificato di regolare esecuzione (comma 5).

Il comma 3 del medesimo articolo 14 introduce specifici e limitati compiti del direttore dei lavori in fase di collaudo.

Gli articoli da 15 a 17 recano la disciplina dei compiti e delle funzioni del direttore dei lavori in relazione alle attività di controllo amministrativo-contabile.

L'articolo 15, al comma 1, affida al direttore dei lavori il compito di effettuare il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa.

Il successivo comma 2 dispone che il direttore dei lavori provvede all'accerta-

mento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre: rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori (SAL) entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP; controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.

L'articolo 16 elenca, quindi, i diversi documenti contabili, descrivendone il contenuto e le modalità di compilazione, e prevedendo che tali documenti sono predisposti e tenuti dal direttore dei lavori oppure dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dallo stesso delegati, che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimenti dei dati. Si tratta dei seguenti documenti (previsti e disciplinati dal comma 1): il giornale dei lavori; i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste; il registro di contabilità; lo stato di avanzamento lavori (SAL); il conto finale dei lavori.

L'articolo 17 prevede, al comma 1, che la contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. Qualora la direzione dei lavori sia affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l'idoneità e la conformità alle prescrizioni contenute nelle presenti linee guida. Viene disciplinato anche il caso di mancato utilizzo di programmi computerizzati, che viene però consentito solo se congruamente motivato e nel limite temporale strettamente necessario all'adeguamento informatico. Il comma 2 disciplina la compilazione dei libretti delle misure,

mentre il comma 3 consente la tenuta di una contabilità semplificata (previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti) per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro. Prevede altresì che, in tali casi il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

Il Titolo III (articoli da 18 a 29) reca la disciplina del direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture. In particolare, l'articolo 18 disciplina i rapporti tra il direttore dell'esecuzione dei contratti di servizi o forniture e il RUP, ribadendo che l'incarico di direttore dell'esecuzione è, di norma, ricoperto dal RUP, come previsto dall'articolo 111, comma 2, del codice, tranne i casi indicati nelle linee guida adottate dall'ANAC (comma 1). Si prevede poi che il direttore dell'esecuzione riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione del servizio o della fornitura e stabilisce, in relazione all'importanza del servizio o della fornitura, la periodicità con la quale il direttore dell'esecuzione è tenuto a presentare un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto (comma 2). Fermo restando il rispetto di tali disposizioni di servizio, il direttore dell'esecuzione opera in autonomia in materia di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto (comma 3). Il RUP provvede inoltre ad assicurare l'unitarietà degli atti e dei comportamenti dell'amministrazione e del direttore dell'esecuzione nei confronti dell'esecutore (comma 4). Si prevede inoltre che la stazione appaltante, per i servizi e le forniture connotati da particolari caratteristiche tecniche, su indicazione del direttore dell'esecuzione, sentito il RUP, possa nominare uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere determinati compiti (comma 5).

L'articolo 19 contiene, in materia di incompatibilità, disposizioni analoghe a quelle dettate per il direttore dei lavori dal presente schema. In particolare, al fine di evitare situazioni di incompatibilità, al direttore dell'esecuzione è precluso, dal momento dell'aggiudicazione e fino al rilascio del certificato di verifica di conformità di accettare nuovi incarichi professionali dall'esecutore, e, una volta conosciuta l'identità dell'aggiudicatario, ha l'obbligo di segnalare l'esistenza alla stazione appaltante di rapporti con lo stesso, per la valutazione discrezionale dell'incidenza di detti rapporti sull'incarico da svolgere.

L'articolo 20 disciplina gli strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo, individuati negli ordini di servizio, tramite i quali il direttore dell'esecuzione di contratti di servizi o forniture impartisce all'esecutore le prescrizioni e le istruzioni necessarie; nei processi verbali di accertamento di fatti; e nelle relazioni per il RUP.

L'articolo 21 attribuisce al direttore dell'esecuzione il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurare la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento (comma 1). L'attività di controllo deve essere indirizzata a valutare i seguenti profili: a) la qualità del servizio o della fornitura, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta; b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi; c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna; d) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte; e) la soddisfazione del cliente o dell'utente finale; f) il rispetto da parte dell'esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro. Tale controllo è condotto nel corso dell'intera durata del rapporto e deve essere realizzato con criteri di misurabilità

della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell'arte. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale (comma 2). Inoltre, il direttore dell'esecuzione è tenuto a segnalare tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti (comma 3).

L'articolo 22 stabilisce che il direttore dell'esecuzione nella fase di avvio del contratto, sulla base delle indicazioni del RUP, fornisca all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie, e rediga, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale firmato anche dall'esecutore, nel quale sono indicati: a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività; b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività (comma 1). Viene poi disciplinata l'ipotesi di esecuzione anticipata del contratto. In tal caso, è previsto che il direttore dell'esecuzione indichi nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per il rimborso delle relative spese (comma 2). Quando, invece, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, è tenuto ad indicare nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire (comma 3).

Al successivo articolo 23 sono indicate le funzioni del direttore dell'esecuzione con riferimento al rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore. In particolare, si prevede che il direttore dell'esecuzione: a) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti; b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effet-

tivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione; d) provvede alla segnalazione al RUP dell'inservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del codice.

L'articolo 24 reca la disciplina delle contestazioni e delle riserve, prevedendo che il direttore dell'esecuzione comunica al RUP le contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, redigendo in contraddittorio con l'esecutore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso, copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dell'esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni pervenute entro il termine previsto, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nei documenti contabili.

L'articolo 25 disciplina le procedure relative alle modifiche e alle varianti dei contratti in corso di esecuzione e la determinazione dei relativi prezzi.

L'articolo 26 disciplina la sospensione dell'esecuzione del rapporto contrattuale per servizi e forniture, attribuendo al direttore dell'esecuzione il compito di redigere apposito verbale in cui si indica tra l'altro l'imputabilità delle ragioni della sospensione e le prestazioni già effettuate (comma 1). Come in tema di disciplina del direttore dei lavori, anche in questo caso è previsto che – per il caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse dall'impossibilità di prose-

guire utilmente il contratto, da ragioni di necessità, di pubblico interesse o dipendenti da forza maggiore – il contratto debba contenere una clausola penale nella quale sia quantificato il risarcimento dovuto all'esecutore. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa delle prestazioni e indichi il nuovo termine contrattuale.

L'articolo 27 è dedicato alla disciplina della gestione dei sinistri e riporta disposizioni analoghe a quelle dettate per il direttore dei lavori all'articolo 13.

Al successivo articolo 28 sono indicati le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione al termine dell'esecuzione del contratto. In particolare, si prevede che il direttore dell'esecuzione, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni, da inviare al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

L'articolo 29 disciplina le modalità per il controllo amministrativo-contabile relativo all'esecuzione del servizio o fornitura. Durante l'esecuzione del contratto, infatti, il direttore dell'esecuzione deve provvedere al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura, attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Al fine di procedere con i pagamenti all'esecutore, il direttore dell'esecuzione accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. La gestione della contabilità è effettuata, secondo le modalità dell'ordinamento delle singole stazioni appaltanti, mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la

concorrenza tra i fornitori di tecnologie. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti (comma 2).

Il Titolo IV, rubricato « Disposizioni finali », si compone di tre articoli. L'articolo 30 prevede che alla data di entrata in vigore del decreto, sono abrogati gli articoli da 178 a 210, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010; l'articolo 31 contiene la clausola di invarianza finanziaria; l'articolo 32 infine disciplina l'entrata in vigore del decreto.

Tutto ciò premesso, nel considerare giusto e condivisibile l'intervento recato dal provvedimento, si riserva di presentare una proposta di parere che tenga conto delle eventuali osservazioni da parte dei colleghi.

Ermete REALACCI (PD), *presidente*, nel concordare con le considerazioni della collega Mariani, ricorda che la Commissione non potrà esprimersi sul provvedimento in oggetto, fino a che non sia stato trasmesso il prescritto parere del Consiglio di Stato.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.